

## Relazione

La presente proposta di modifica regolamentare mira a potenziare, ad invarianza di spesa regionale, l'efficienza degli uffici preposti alle attività in materia di opere pubbliche ed espropriazioni, che si connotano per la loro funzione trasversale.

Ciò anche al fine di migliorare le *performance* degli adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 6 co. 2 del D.P.R. 327/01.

In particolare, considerato che nell'attuale Ordinamento non risulta espressamente istituito l'Ufficio per le espropriazioni e rilevato che secondo le previsioni di cui all'art. 33 del Regolamento 12/2011 e ss.mm.ii. l'Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione*" esercita le funzioni attinenti al complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di beni, servizi o lavori da parte dei diversi Uffici della Giunta regionale e verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, occorre - in conformità con la *ratio* del citato Regolamento - che le competenze in materia di espropriazioni vengano assegnate all'Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione*", integrando per l'effetto il corrispondente art. 33, in modo che le stesse si configurino in maniera interdisciplinare e coordinata tra tutte le strutture interessate con un ampio effetto unificatore.

In considerazione di ciò, si rende necessario eliminare il riferimento alle espropriazioni contenuto nell'art.19 rubricato "*Direzione generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile*" del Regolamento 12/2011.

L'articolazione prospettata consentirà una maggiore efficienza dell'azione delle strutture regionali nell'ambito delle espropriazioni attraverso misure organizzative che non comporteranno aggravii di spesa.